



2024/3202

30.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/3202 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2024

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (2025-2030)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ⁽¹⁾, («accordo»), è stato approvato con decisione del Consiglio (UE) 2021/2043 ⁽²⁾, ed è entrato in vigore il 18 febbraio 2022. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo giungerà a scadenza il 21 aprile 2025.
- (2) Il 13 giugno 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia («Groenlandia») e il governo della Danimarca per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. In esito a tali negoziati, il 20 settembre 2024 è stato siglato il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (2025-2030) («protocollo»).
- (4) Scopo del protocollo è permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia e consentire all'Unione e alla Groenlandia di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Groenlandia. Tale cooperazione contribuirà anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (5) È opportuno firmare il protocollo.
- (6) In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
- (7) Tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività, il protocollo dovrebbe applicarsi in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (8) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data 11 dicembre 2024,

⁽¹⁾ GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/793/oj

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/2043 del Consiglio, del 18 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2043/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, (2025-2030) («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione del medesimo ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La Commissione provvede alla firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma ⁽⁵⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY B.

⁽⁴⁾ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj>.

⁽⁵⁾ La data di firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.